COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA
Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193
Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI
Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000
Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA
SEZIONE DI MILANO

Comunicato ufficiale n° 5 del 9 novembre 2026
Presenti: Carlo Nastri, Lorenzo Piazzese e Duilio Colla

Ricorrente: SAN FERMO ASD
Sport: Calcio maschile a 7 – UNDER 12
Gara: FENICE – SAN FERMO
Provvedimento impugnato: C.U. n. 7 del 4 novembre 2026

La società SAN FERMO asd ha promosso ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo di primo grado che, con riguardo alla gara in epigrafe, ha inflitto al giocatore MAROUI Adam la squalifica per n. 4 giornate *"per aver mantenuto una condotta violenta non in azione di gioco, colpendo deliberatamente con un pugno ed una gomitata un atleta avversario, senza causare conseguenze fisiche."* e sanzionato il dirigente LANCIOTTI Matteo *"inibito sino al 7.02.2027 (tenuto conto della sospensione dell'attività) per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco, aggredendo verbalmente e spintonando un atleta, senza causare conseguenze fisiche (sanzione aggravata in considerazione della significativa sproporzione di età tra l'aggressore e l'aggredito, nonchè del ruolo di Assistente di Parte ricoperto dal tesserato."*.

La ricorrente nel proprio atto di gravame contesta in modo assoluto e fermo i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo di prime cure nei confronti dei propri tesserati e afferma il proprio stupore per le motivazioni addotte dall'arbitro (nell'occasione dirigente arbitro della società di casa) nel proprio referto.
A parere della reclamante il proprio giovanissimo calciatore *"non ha colpito nessun giocatore avversario"*, perchè invece meritevolmente impegnato nel dividere un proprio compagno e un avversario parti di un *"diverbio"*.
Quanto al sig. Lanciotti, secondo la difesa della ricorrente, questi si sarebbe limitato a entrare in campo per soccorrere un proprio giocatore che aveva subito un fallo da gioco (ritenuto rude), avrebbe *"redarguito verbalmente"* il giocatore avversario autore del fallo (che l'arbitro aveva già nel frattempo ammonito) ma *"NON l'avrebbe in nessun modo toccato"*.
Il fondamentale argomento della difesa della reclamante consta nell'esplicito addebito di parzialità mossa all'arbitro dirigente della società di casa FENICE, nella testuale affermazione che *"è inaccettabile che si riportino fatti mai accaduti a discapito soprattutto dei ragazzi"*.
Per i suddetti motivi chiede, quindi, una "revisione" dei provvedimenti adottati che domanda equipararsi a quelli sofferti dai tesserati della squadra di casa.

Nella presa d'atto del su descritto contenuto dell'atto di impugnazione in esame, la scrivente Commissione richiedeva il dirigente arbitro in parola di un quanto mai opportuno supplemento al proprio rapporto di gara.

Il dirigente arbitro CALABRETTI Gabriele confermava appieno quanto verbalizzato nel proprio referto, rigettando ogni altrui accusa di parzialità, mala fede o, peggio, preordinata volontà di danneggiare sul campo (e nella connessa refertazione di fine gara) i tesserati avversari.

Ebbene, nell'assenza di qualsivoglia istanza istruttoria avanzata dalla ricorrente (tale non può considerarsi, per evidente genericità della domanda, il *"sentire TUTTI i partecipanti alla gara di entrambe le squadre, genitori/spettatori compresi"*), a quanto sopra descritto si limita il quadro probatorio a disposizione degli scriventi giudici.

Preliminarmente si osserva come l'accusa di parzialità mossa dalla ricorrente al DDG societario trovi una prima e significativa assenza di fondamento nella stessa refertazione di gara, atto ufficiale nella disponibilità degli scriventi.

I provvedimenti adottati dal DDG appaiono lì equamente distribuiti.

All'espulsione del giocatore MAROUI - per cui è ricorso - corrisponde il medesimo provvedimento a carico del giocatore di casa, reo di aver agito alla condotta illecita del primo.

All'allontanamento dal terreno di gioco del dirigente LANCIOTTI, si accompagna quello del dirigente di casa che, a sua volta, fa indebito ingresso in campo per difendere il proprio atleta dall'azione del Lanciotti: il DDG non esita - a riprova della correttezza del suo operato - a verbalizzare che questi si rivolge al Lanciotti *"in maniera scortese e con insulti"*.

Di più, nella medesima direzione di equità, sta l'osservazione che il DDG ammonisca due giocatori della "sua" squadra, nessuno della squadra avversaria.

Non si comprende quindi, sul punto, su quali elementi possa fondarsi la doglianza della ricorrente.

Svolta questa preliminare considerazione, accertata pure l'assenza di episodi pregressi significativi fra le parti tali da suggerire la presenza di pregiudizi nella conduzione arbitrale in parola, a parere degli scriventi non residuano ragioni per screditare di verità la versione resa dal DDG societario tanto in sede di refertazione che nella successiva integrazione di essa.

Che, come sostenuto dalla ricorrente, il giovane Adam Maroui non abbia *"colpito nessuno"* è argomento sconfessato dalla precisa refertazione del DDG che non solo coglie la sua aggressione fisica a un avversario ma osserva anche la reazione di quest'ultimo a danno del primo, gesto che definisce significativamente "reazione" meritevole di espulsione come la prima.

Quanto alla posizione del dirigente Lanciotti, in via preliminare si evidenzia come la stessa ricorrente ammetta parzialmente gli addebiti disciplinari a quegli mossi: *"redarguire verbalmente"* poco si discosta - per quanto appresso si argomenterà - dall'*"aggredire verbalmente"* refertato dal direttore di gara.

Parimenti la creduta ricostruzione fattuale operata dal DDG depone per la verosimile condotta del Lanciotti nello *"spingere"* (senza alcun intento lesivo, beninteso) il piccolo (11 anni!) giocatore avversario, già *"redarguito"* per il fallo compiuto.

Se, con ragionamento *a contrario*, l'azione del Lanciotti si fosse limitata - come sostenuto dalla ricorrente - ad un bonario rimprovero al giovane atleta della Fenice, non si spiegherebbe il furente e scomposto ingresso in campo del dirigente avversario (come sopra scritto, anch'egli espulso dall'arbitro) che coerentemente il DDG societario spiegava come posto in essere *"per difendere il proprio atleta"*.

Come sopra accertata e confermata la ricostruzione delle condotte come operata dal DDG e fatta propria dal Giudice Sportivo, anche in punto di critica della dosimetria sanzionatoria utilizzata dal Giudice Sportivo, non vi sono elementi per accogliere, anche solo parzialmente, il ricorso in esame.
Non si ravvisa nel ricorso *de quo* alcun segnale di comprensione da parte della ricorrente della gravità di quanto contestato ai propri tesserati, men che meno conseguentemente indizio alcuno di pentimento per quanto accaduto: lo sforzo della scrittura è, evidentemente, in larga parte finalizzato alle esplicite accuse di parzialità rivolte al dirigente della squadra avversaria, nell'occasione direttore di gara.
Tale considerazione è particolarmente rilevante per la posizione processuale del dirigente Lanciotti.
La società ricorrente, con atto di gravame a firma del proprio Presidente, si duole di una vicenda che produce conseguenze *"a discapito soprattutto dei ragazzi".*
Non comprendere quanto sia grave per un adulto - investito del piacevole ma pure oneroso ruolo di dirigente, per di più assistente arbitrale nell'occasione - fare subitaneo ingresso in campo per aggredire (foss'anche solo rimproverare) verbalmente un bambino davanti ad altri bambini, colpevole solo di avere fatto un fallo da gioco e già "punito" con un'ammonizione da chi solo è deputato ad avere contatti autorizzati in campo con i giocatori, non può consentire alcuna riduzione della sanzione irrogata dal giudice di prime cure.
Tanto meno, si aggiunge, se a quell'intervento verbale si accompagni pure un'azione fisica, pacificamente non violenta, ma ugualmente idonea a provocare nel minore perturbamento e disagio, a maggior ragione se compiuta da un adulto: da cui ci si aspetta tutela e protezione, anche se appartenente alla squadra "avversaria".
Senza dimenticare - a corroborare il disvalore della condotta del dirigente sanzionato, come noto a tutte le società consociate ed ai propri dirigenti tesserati - che si sia ormai in epoca di *Safeguarding*, di prevenzione di fenomeni di abusi, violenza e discriminazione a tutela degli atleti minori, di MOG e Codici di Condotta che ciascuna società (anche in ambito CSI) ha adottato ai sensi di legge ai fini della stessa affiliazione.
Anche per la sanzione adottata nei confronti del giovane Maroui non si muovono rilievi alla quantificazione punitiva operata dal Giudice Sportivo.
Quattro giornate di squalifica per un pugno ed una gomitata assestate ad un avversario fuori dall'azione di gioco è trattamento sanzionatorio persino contenuto, verosimilmente (con prossimità alla certezza) comprensivo della considerazione del giudicante di primo grado della minore età del sanzionato.

P.Q.M.

la Commissione Regionale Giudicante - Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando

1. respinge il ricorso avanzato dalla società SAN FERMO ASD nell'interesse dei propri tesserati MAROUI Adam e LANCIOTTI Matteo, così confermando le statuizioni del Giudice Sportivo di primo grado;
2. dispone, di conseguenza, l'incameramento della tassa reclamo versata.

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 10 novembre 2026